



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



Problemi e strategie per le aziende RIR. Il punto di vista di Federchimica

Giuseppe Astarita
Federchimica

Bergamo, 20 dicembre 2005



Il recepimento della "Seveso 3"

Il D. Lgs. 238/05 introduce modifiche apparentemente "minori" alla normativa in vigore in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Modifiche introdotte dal D. Lgs. 238/05.

Valutazione positiva per:

Abrogazione dell'Art. 5.3 del D. Lgs. 334/99 (richiesta dalla Conferenza Unificata) con correzione di un'impostazione erronea.

Eliminazione di adempimenti burocratici più onerosi di quelli per gli stabilimenti soggetti a notifica, per situazioni volutamente escluse dal campo di applicazione, nella normativa europea.

Modifiche introdotte dal D. Lgs. 238/05

Valutazione non positiva per:


- Eliminazione del “silenzio-assenso”, che con la “perizia giurata” consentiva al gestore l’avvio dell’attività. Richiesta giusta della Commissione Europea, ma evidenza di una situazione italiana anomala.
- Obbligo di predisporre Piani di Emergenza Esterni: estensione anche agli stabilimenti soggetti alla sola “notifica”, pretesa dal Dipartimento di Protezione Civile.

Modifiche introdotte dal D. Lgs. 238/05

Valutazione non positiva per:

- Termini ristretti (3 mesi) per adeguamento alle nuove regole per:
 - notifiche
 - documenti su politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
 - Sistemi di Gestione della Sicurezza
 - Piani di Emergenza Interni
- Nessuna distinzione tra valutazioni diverse di presenza di sostanze pericolose in atto e siti entranti ex-novo nel campo di applicazione, quando anche le Commissioni Parlamentari Competenti avevano raccomandato "distinguo" e "gradualità".

Pianificazione del territorio. Possibili interferenze tra competenze a livello centrale e locale.



Restano “ferme” le competenze locali (“pianificazione urbanistica e territoriale”, comunale e provinciale, DM 9-5-2001).

E' però previsto (Art.23) un livello “sovraordinato” di pianificazione, regionale e interregionale, con previsione di linee guida in materia di assetto del territorio e per la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.....con uno o più decreti.....



Raccordo di normative

Le imprese faranno del loro meglio per rispettare le nuove norme, accettandone per intero gli oneri. Si segnala tuttavia l'esigenza di un raccordo tra normativa speciale RIR e le innumerevoli altre che regolano sotto profili formalmente diversi, ma ampiamente coincidenti, progettazione, costruzione ed esercizio di impianti, ma anche raccordo tra Amministrazione ed Enti Pubblici.



Raccordo di normative.

Amministrazioni ed Enti Pubblici diversi gestiscono procedure che con criteri e scopi diversi effettuano valutazioni sulla sicurezza delle attività degli impianti e, anche, partecipano alle istruttorie sui RdS e alle verifiche ispettive sui sistemi tecnici, organizzativi e gestionali degli stabilimenti, mantenendo ampia autonomia decisionale sotto il profilo autorizzativo.



Raccordo di normative.

Occorre riflettere in altre parole sulla sostenibilità di una situazione in cui le valutazioni ex Seveso, se negative, incidono (giustamente) sui procedimenti amministrativi ma che, se positive, non riescono a facilitarne la conclusione.




Regione Lombardia

Effettuate scelte (che qui non si vogliono criticare) in materia di criteri base per la pianificazione del territorio, con approcci alternativi a quelli "tradizionali" probabilistici (Indice di Sicurezza del Gestore) con conseguente disuniformità, sia pure con intenti pragmatici e di semplificazione operativa.



La stabilità delle norme e la previsione di evoluzione della normativa

Per la sua attuazione, il D. Lgs. 238/05 rinvia ad una lunga serie di regolamenti (buona parte dei quali erano già previsti dal D. Lgs. 334/99), su molti aspetti che o sono tuttora privi di riferimento o si basano su riferimenti obsoleti .



Esempi di aspetti su cui sono previste future pronunce normative (decreti, regolamenti, atti di indirizzo e coordinamento...)

- Uso di sostanze pericolose nei porti industriali petroliferi e commerciali (Art. 4 c.3)
- Attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (Art. 7 c. 3)
- Criteri per la redazione del RdS (Art. 8 c. 4)
- Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (Art. 10 c. 1)



Future pronunce normative / 2

- Forme di consultazione del personale (Art. 11 c. 5)
- Individuazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante con conseguenze “maggiori” (Art. 12 c. 1)
- Individuazione e coordinamento gestori in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti (Art. 13 c. 1)




Future pronunce normative / 3

- Criteri di individuazione e perimetrazione di aree ad elevata concentrazione (Art. 13 c. 2)
- Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale (Art. 14 c. 1)
- Funzioni del Ministero Ambiente (Art. 15 c.1)



Future pronunce normative / 4

- Aree ad elevata concentrazione, effetto domino (Art. 16 c. 1)
- Piano di emergenza esterna, linee guida (Art. 20 c.4)
- Forme di consultazione della popolazione (Art. 20 c.6)
- Criteri per verifiche ispettive (Art. 25 c. 3)
- Procedure semplificate di prevenzione incendi (Art. 26 c. 2)
- Modalità contabili e tariffe di istruttorie e controlli (Art. 29 c. 2)
- Variazioni di bilancio per assegnazione delle somme... (Art. 29 c. 4)




Il lungo elenco genera una sensazione di disagio e di imbarazzo, a fronte di un'esigenza di una normativa certa e stabile che sembra sempre fuori dalla portata, nonostante le sbandierate intenzioni di semplificazione.



Si può sperare in un cambiamento in meglio del “panorama”?

Ciò avvantaggerebbe gli utenti soggetti alle normative e il livello di affidabilità ed efficienza dell'intero sistema.



Grazie dell'attenzione!